

## **Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità**

### **Modifica del 5 ottobre 2007**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 2007<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale dell'8 ottobre 1999<sup>2</sup> sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue:

*Art. 2*                    Trattati internazionali

Nell'ambito dei crediti stanziati, il Consiglio federale è autorizzato a concludere di moto proprio trattati internazionali sulla cooperazione in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità.

*Art. 5 cpv. 5*

<sup>5</sup> Dal 1° gennaio 2008 è prorogata per un tempo indeterminato.

<sup>1</sup> FF 2007 1131  
<sup>2</sup> RS 414.51

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.<sup>3</sup>

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 2007<sup>4</sup>

Termine di referendum: 24 gennaio 2008

<sup>3</sup> La presente legge entra in vigore sempreché non sia presentata una domanda di referendum (Cancelleria federale).

<sup>4</sup> FF 2007 6321